CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati

Dott. Edoardo Cofano	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Consigliere
Dott. Pasquale Cabato	Giudice Ausiliario Relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. **3310** del ruolo generale contenzioso dell'anno **2011**, trattenuta in decisione il dì **11/10/2016.**

TRA

C[redacted] C[redacted] M[redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in R[redacted] alla V[redacted] A[redacted] n. [redacted], presso lo studio dell' Avv. S[redacted] G[redacted] da cui è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di appello.

APPELLANTE

E

P[redacted] S[redacted]. (P.I.[redacted]) in persona dell'amministratore sig. M[redacted] P[redacted], elettivamente domiciliato in Roma alla Via C. Mirabello n. 17, presso lo studio degli Avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado,

APPELLATA

avente ad oggetto: Spedizione -Trasporto.

CONCLUSIONI

All'udienza del 11/10//2016 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) Con atto di citazione notificato il 22/12/2006, C[redacted] C[redacted] M[redacted] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la società P[redacted] s[redacted] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*1. accertare e dichiarare*

che la Società P[redacted] s.[redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, è responsabile dei danni materiali subiti e subendi per i fatti di cui è causa dal signor C[redacted] M[redacted] C[redacted], a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal signor C[redacted] nella misura di euro 8.635,60, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in subordine anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione del fatto all'effettivo soddisfo. 2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.".

B) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04/05/2007, si costituiva la società P[redacted] s[redacted] chiedendo: "***NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE*** *rigettare tutte le domande proposte dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto;* ***NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA,*** *in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore, detrarre dalla somma liquidata all'attore l'importo di € 3.000,00 corrisposto dai L[redacted] e quello ulteriore di € 3.000,00 dovuto dall'attore alla P[redacted] s[redacted] quale compenso del trasporto, che quindi si fa valere in compensazione. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari oltre iva e ca.".*

C) Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale ed interrogatorio formale, la causa veniva introitata a sentenza con termini di legge per deposito di conclusionali.

D) Con sentenza n. 24100/2010 del 25/10-3/12/2010, il Tribunale di Roma, nona sezione civile, Dott. Iofrida, così provvedeva: *"I) rigetta la domanda di risarcimento dei danni promossa dall'attore; II) condanna l'attore al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in complessivi € 1.860,00, di cui € 790,00 per onorari, € 970,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.".*

G) Con atto di appello notificato il 03/06/2011, C[redacted] M[redacted] C[redacted] ha proposto gravame lamentando l'erroneità della sentenza e chiedendone la riforma.

H) Con comparsa di costituzione depositata l'11/10/2011, l'appellata P[redacted] S[redacted] ha chiesto: " ***IN VIA ISTRUTTORIA****: rigettare l'avversa*

richiesta di CTU in quanto non proposta nel giudizio di primo grado e, comunque, in quanto diretta a sopperire ad una carenza probatoria della parte cui spettava l'onere della prova, vale a dire l'appellante; in ogni caso perché superflua, considerati i documenti depositati dall'appellato in primo grado. ***NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE****: rigettare l'appello e tutte le domande proposte dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che si indicano in € 5.000,00 e al pagamento di spese, anche generali, competenze ed onorari oltre iva e cpa del presente grado.* ***NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA****: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello detrarre dalla somma liquidata all'appellante l'importo di € 3.000,00 corrisposto dai L[redacted] e quello ulteriore di € 3.000,00 dovuto dall'appellante alla P[redacted] s.[redacted] quale compenso del trasporto, eccepito in compensazione già in primo grado, eccezione che qui viene riproposta. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari oltre iva e ca." .*

L) La causa all'udienza del 03/05/2016 veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Il C[redacted], con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, conveniva in giudizio la società P[redacted] s[redacted] chiedendo la somma di euro 8.635,60 a titolo di risarcimento per i danni subiti al mobilio in occasione di un trasloco.

La società convenuta, senza contestare il fatto storico e la propria responsabilità, deduceva l'avvenuto pagamento, da parte della compagnia assicurativa che copriva i rischi dell'attività, della somma di euro 3.000,00 e contestava l'avversa richiesta.

Il giudizio verteva, quindi, soltanto sull'entità dei danni.

Parte attrice, per supportare la richiesta di pagamento della somma di euro 8.5635,60, versava in atti: 1) preventivo di L[redacted] A[redacted] del 18/10/2006 (doc. 2 fascicolo di parte); 2) preventivo di S[redacted] 3[redacted] s[redacted] del 11/1/2006 (doc. 13), entrambi relativi al costo di mobili nuovi dello stesso

genere di quelli danneggiati, senza però alcuna indicazione e/o prova circa la riparabilità o meno del mobilio danneggiato.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendola non provata e valutando come congrua la somma già versata dalla compagnia assicurativa all'attore.

Il C[redacted] ha proposto appello lamentando l'errata valutazione delle istanze istruttorie, l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e l'errata applicazione di norme di diritto, concludendo per la riforma della sentenza impugna, per l'accoglimento della domanda di condanna della società P[redacted] s[redacted] al pagamento della somma di euro 8.635,60 (detratto l'acconto di euro 3.000,00) e delle istanze istruttorie.

I motivi di appello sono infondati.

Il [redacted], nel proporre la domanda di risarcimento del danno, aveva l'onere di dimostrare la fondatezza della propria richiesta risarcitoria, ma alcuna concreta prova in tal senso risulta fornita, come correttamente rilevato dal Tribunale.

Agli atti (doc. 2 e doc. 13) risultano soltanto due preventivi relativi al costo dei mobili nuovi, ma appare evidente che il mobilio danneggiato dalla società P[redacted] s[redacted] non era nuovo, anzi, all'epoca del danno, era soggetto alla normale usura derivante del prolungato (2 e 4 anni) utilizzo.

In assenza di allegazioni probatorie comprovanti il valore dei mobili al momento del danneggiamento, il costo di eventuali riparazioni e/o l'impossibilità di riparare uno o entrambi i mobili, appare evidente che la domanda di risarcimento per euro 8.635,60 deve ritenersi del tutto infondata perché non provata.

La sentenza, quindi, deve ritenersi esente da censure laddove si sostiene che *"In assenza quindi di ulteriore e diversa prova sul punto, deve ritenersi ragionevole la rappresentazione tecnica fornita dal perito di parte ..... tenuto conto anche del valore dei beni per cui è causa al tempo dei fatti e del loro deprezzamento a seguito dell'occorso"*

Né l'inerzia probatoria può essere sostituita dalla richiesta di CTU formulata per la prima volta in appello.

Essendo questo il quadro probatorio emerso nel giudizio di primo grado, alcun pregio possono avere le doglianze rappresentate dall'appellante nel

motivo di appello con il quale si duole della errata interpretazione delle risultanze istruttorie.

Le dichiarazioni testimoniali e i due preventivi, infatti, non permettono di avere prova della non riparabilità del mobilio, emergendo, invece, dalla perizia versata in atti dalla convenuta, la possibilità di intervenire sul mobilio danneggiato e ottenerne il completo ripristino.

Con altro motivo di appello il C[redacted] lamenta l'errata o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha *"ritenuto ragionevole la seconda perizia ..... in contrasto con quella precedentemente redatta dalla stessa ..."*.

In realtà è chiaramente emerso in atti che la prima perizia risultava redatta con i criteri previsti per la responsabilità vettoriale ai fini del rapporto assicurativo, mentre la seconda perizia è frutto di specifica stima dei danni, non ancorata al limite della responsabilità vettoriale, per cui non sussiste alcun contrasto tra i due atti.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata applicazione di norme di diritto, giacché, ritenuta sussistente la colpa grave, non potevano essere applicati i limiti di risarcibilità.

Anche tale motivo è infondato in quanto il Tribunale ha ancorato la quantificazione del danno al valore degli stessi, al costo della riparazione e al deprezzamento subito per effetto dell'evento dannoso, senza alcun riferimento ai limiti della responsabilità vettoriale, richiamata soltanto per evidenziare che la compagnia assicurativa aveva liquidato il danno con un importo pari al doppio di quanto stimato in base alla normativa di riferimento.

Il corretto percorso motivazionale della sentenza ha reso effettivamente superflua ogni valutazione circa la dedotta responsabilità per colpa grave della società P[redacted] s[redacted], tenuto conto che il ristoro ottenuto dall'appellante è sicuramente da valutarsi congruo, in assenza di ulteriore e diversa prova.

Le istanze istruttorie articolate dall'appellante vanno, infine, rigettate perché non idonee a sopperire alla carenza di prova in ordine al quantum e/o a dimostrare la non riparabilità dei danni al mobilio.

Il rigetto dell'appello rende inutile la valutazione dell'eccezione di compensazione di parte appellata.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate ex DM 55/14, secondo lo scaglio di riferimento, come da dispositivo,

P.Q.M

la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C[redacted] C[redacted] M[redacted] avverso la sentenza n. 24100/10 del 25/10/2010-03/12/2010 del il Tribunale di Roma, nona sezione civile, così provvede:

1) Rigetta l'appello perché infondato;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.777,00 (studio, fase introduttiva e fase decisionale), oltre rimborso spese generali, cpa e iva.

Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2017.

Il Presidente
Dott. Edoardo Cofano

Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato

Depositato in Cancelleria
Roma, il 30 OTT. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adalberto ORSINI